



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO 5 – Disciplina delle professioni sanitarie
Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

DGPROF/5/

Allegati: n. 2

Ministero della Salute
DGPROF
0039907-P-03/08/2021



Al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
Ufficio comando – Sezione Addestramento e Studi
srm22495@pec.carabinieri.it

E, p.c.

All'Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

Alla Federazione Nazionale degli Ordini
dei Chimici e dei Fisici
segreteria@pec.chimici.it

OGGETTO: Riscontro al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in materia di obbligatorietà di iscrizione all'albo da parte del personale specializzato del RaCIS.

Si fa riferimento alla nota datata 22.07.2020, acquisita agli atti di questa Direzione con prot. DGPROF n. 33702 – 24/07/2020, con cui codesto Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha chiesto alla scrivente un parere circa l'obbligatorietà dell'iscrizione al relativo albo professionale da parte del personale specializzato del RaCIS.

Posto che la lettera in questione fa riferimento alle attività tecnico-scientifiche relative ai settori della chimica e genetica forense, svolte dal suddetto personale del RaCIS, questa Direzione con nota prot. DGPROF 45271-06/10/2020 ha chiesto all'Ordine Nazionale dei Biologi ed alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, che leggono per conoscenza, di fornire elementi informativi al riguardo.

Con lettera del 19 novembre u.s., prot. 1079/20/fncf/fta, la Federazione Nazionale dei Chimici e Fisici ha comunicato alla scrivente che le attività tecnico-scientifiche condotte nei settori della *chimica forense* - così come dettagliate dallo stesso Comando dell'Arma - rientrano tra le competenze del Chimico e/o Chimico Iunior iscritto all'Albo in relazione alla tipologia di attività svolta da parte del personale impiegato. In particolare, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 842/1928, non abrogato dall'art. 8 della Legge 3/2018, "*le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata possono essere affidati dall'Autorità Giudiziaria e dalle Pubbliche Amministrazioni soltanto agli iscritti nell'Albo*". Inoltre, ai sensi della medesima disposizione, devono essere redatte dagli iscritti nell'Albo dei chimici e fisici – Settore chimica le relazioni tecniche, le perizie e le analisi che devono essere presentate alle Pubbliche Amministrazioni. La predetta Federazione ha altresì precisato che, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 328/2001, formano oggetto dell'attività professionale dei Chimici iscritti all'Albo, tra le altre, oltre alla direzione di laboratori, le analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza, anche con metodi innovativi e loro validazione, nonché relative certificazioni,

relazioni tecniche, pareri, giudizi o classificazioni e consulenze, relazioni tecniche e pareri resi in materia di chimica pura e applicata. Parimenti e per analogia, anche le attività tecnico-scientifiche condotte nei settori della *fisica forense* rientrano tra le competenze del Fisico e/o Fisico Iunior iscritto all'Albo in relazione alla tipologia di attività svolta da parte del personale impiegato.

A supporto di quanto sopra evidenziato, la Federazione in questione ha altresì richiamato sia la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza dell' 11 agosto 2020 (all. 1), con cui viene chiarito l'obbligo di iscrizione all'Albo dei professionisti di cui alla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, sia l'Accordo tra il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio Superiore della Magistratura e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (all. 2) per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici *ex art.* 15, legge 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CNF, CSM e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018. Da tale accordo emerge la necessità che tutte le attività peritali tecniche debbono essere eseguite, nell'ambito delle rispettive competenze, da un Chimico, Fisico, Chimico Iunior e Fisico Iunior iscritto all'Albo.

Pertanto, a parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, le attività svolte dalle figure di *Direttore di laboratorio* ed *Analista di Laboratorio* indicate da codesto Comando Carabinieri per la tutela della salute rientrano a pieno titolo tra quelle di cui all'esercizio della professione di Chimico e/o Chimico Iunior, Fisico e/o Fisico Iunior che obbligano all'iscrizione all'Albo.

Analogamente, l'Ordine Nazionale dei Biologi, con lettera del 4 maggio u.s., acquisita agli atti della scrivente con prot. DGPROF 24721 – 04/05/2021, ha osservato che le attività professionali di cui alla legge n. 396/1967 ed all'art. 31 del DPR n. 328/2001 sono riservate agli iscritti all'Albo dei Biologi e che pertanto, ove il personale afferente all'Arma dei Carabinieri eserciti tali competenze, consegue la necessità dell'iscrizione all'albo professionale ai sensi della legislazione vigente.

Tanto si rappresenta per le conseguenti determinazioni di competenza di codesto Comando.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Rossana Ugenti)



Referente:
Dott.ssa Valentina Tomarchio
Tel. 06.59942725
email: v.tomarchio@sanita.it



DIPARTIMENTO DELLA P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali

11 AGO 2020

Prot. N.
Class.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE
333E Servizio Personale Tecnico Scientifico e Professionale
Piazz. Cola Di Rienzo del 1.08.2002 Loc. 00144 Roma, Italia
C.A.P. 00198 Roma Tel. 06/4981.51

Allegato 1

Q

N.C.

Roma, data del protocollo

OGGETTO: iscrizione agli Albi professionali del personale che svolge attività tecnico-scientifica e professionale in relazione agli obblighi derivanti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

AI SIGNORI PREFETTI

LORO SEDI

AI SIGNORI QUESTORI

LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI DEGLI UFFICI INTERESSATI
(indirizzario interno ed esterno)

LORO SEDI

E PER CONOSCENZA:

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
CON FUNZIONI VICARIE

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE PREPOSTO
ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA
PUBBLICA SICUREZZA-DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA
CRIMINALE

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA SEGRETERIA DEL
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

La legge di cui in oggetto, come noto, ha dato corso, con l'adozione successiva di più decreti attuativi, al riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, novellando i capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

In tale quadro - per quanto qui di specifico interesse - è stato anche previsto che per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Medio tempore, da un lato, si è andato progressivamente chiarendo il quadro interpretativo delle norme in rilievo, grazie alle istruzioni del Ministero della Salute e dei pareri via via resi dai vari Ordini professionali interessati; dall'altro, in merito alla questione dei costi di iscrizione agli Albi professionali, si è introdotta, con il "Secondo Correttivo" al Riordino delle Carriere (decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172) e d'intesa con l'intero Comparto Sicurezza e Difesa, una modifica all'articolo 45, co. 30-*quinquies*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

In particolare, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, con circolare informativa prot. 986/fncf/fta e prot. 46/2019/AA dd. 19 luglio 2019, ha evidenziato che l'obbligo di iscrizione all'Albo sussiste in tutte le ipotesi in cui il Chimico svolga le mansioni elencate nell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti).

Analogamente per i Biologi, l'Ordine Nazionale Biologi ha sottolineato, in sede di analogo parere reso in merito (<https://www.onb.it/2018/12/29/chiarimenti-sulliscrizione-allalbo-dei-ricercatori>), che, ai fini dell'obbligo di iscrizione, "il discrimine da prendere in considerazione non è la condizione giuridica in cui ci si trova (professore, ricercatore, assegnista di ricerca, ecc.) bensì la natura delle attività svolte che, se rientrano nell'elencazione prevista dall'art. 3 della legge 396/1967 e dall'art. 31 del D.P.R. 328/2001, obbligano all'iscrizione all'Albo".

Venendo all'art. 45, co. 30-*quinquies*, del d.lgs. n. 95/2017 cit., la disposizione introdotta in sede di approvazione del "Secondo Correttivo al Riordino delle Carriere" prevede che al personale a cui, ai fini del valido svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni in via esclusiva nell'ambito della rispettiva Forza di polizia, sia imposta per legge l'iscrizione a un albo o a un elenco professionale, l'Amministrazione di appartenenza assicura il rimborso delle spese sostenute a titolo di tassa di iscrizione ed eventuali spese di amministrazione, ferma restando l'esclusione dell'interessato da ogni gestione previdenziale di categoria.

Premesso quanto sopra e tenuto conto del ruolo e dell'ambito di impiego, entro il termine del 30 settembre c.a. i funzionari tecnici dei ruoli dei Chimici e dei Biologi già in possesso della prescritta abilitazione all'esercizio della professione vorranno presentare l'istanza di iscrizione ai rispettivi Albi professionali. I funzionari tecnici dei medesimi ruoli non ancora in possesso della predetta abilitazione, invece, vorranno iscriversi alla prima sessione rispettivamente utile del relativo esame di Stato e provvedere nel minor tempo possibile a ogni successivo adempimento finalizzato al conseguimento dell'iscrizione all'Albo.

I relativi costi di iscrizione, a norma dell'art. 45, co. 30-*quinquies*, del citato d.lgs. n. 95/2017, saranno rimborsati a domanda dell'interessato, da inoltrare, a cura dell'Ufficio di appartenenza, al locale Ufficio amministrativo-contabile, per il successivo inoltro alla Prefettura-U.T.G. territorialmente competente, notiziando il Servizio personale tecnico-scientifico e professionale della Direzione centrale per le risorse umane ovvero, successivamente al compimento dell'attuazione del cd. atto ordinativo unico relativo al



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

riassetto delle Direzioni e degli Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza (d.m. 6 febbraio 2020), ai competenti Servizi di gestione attiva della medesima Direzione centrale cui sarà ricondotta, per carriere e ruoli, l'amministrazione del personale che svolge attività tecnico-scientifica e professionale.

La domanda di rimborso dovrà essere corredata dall'autocertificazione concernente l'avvenuta iscrizione all'Albo e la ricevuta del versamento effettuato.

Le Prefetture-U.T.G. avranno cura di comunicare alla Direzione centrale per i Servizi di Ragioneria il fabbisogno complessivo occorrente per il pagamento degli importi, così da consentire l'accreditamento delle somme necessarie.

Ricevuto l'accreditamento, le Prefetture-U.T.G. provvederanno alla liquidazione del rimborso al personale interessato.

L'occasione è anche utile per confermare l'obbligo di iscrizione ai relativi Albi professionali per gli Psicologi e per gli Infermieri (inteso come Profilo professionale del Settore tecnico-sanitario del ruolo degli Ispettori tecnici), unitamente agli altri Profili professionali attivi nell'ambito del medesimo Settore sanitario (Prevenzione sui luoghi di lavoro, Riabilitazione motoria, Neurofisiopatologia, Radiologia medica, Audiometria, Ottica, Laboratorio analisi), per i quali trova pure applicazione la previsione di cui all'art. 45, co. 30-*quiquies*, del citato d.lgs. n. 95/2017, secondo le medesime modalità appena richiamate.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. ai fini della tempestiva attuazione delle presenti disposizioni, cui dovrà essere assicurata la massima diffusione, con comunicazione a tutto il personale qui interessato, anche se temporaneamente assente dal servizio per qualsiasi causa.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gabrielli



CSM Roma, 13/03/2019
A - 13590/2019

Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, Legge 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,

il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,

la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF), con sede in Roma alla Piazza S. Bernardo, 106

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il CSM, il CNF e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

visto il suddetto protocollo d'intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio 2018;

considerato l'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie»;

visto l'articolo 3 del suddetto protocollo d'intesa, che raccomanda che ai fini della struttura degli albi, si prendano a riferimento l'elenco delle professioni sanitarie riconosciute e vigilate dal Ministero della salute, tenendo conto anche della loro specifica collocazione in tali professioni ed estendendo l'applicazione delle medesime previsioni anche a profili tecnico-scientifici operanti per la tutela della salute umana e dell'ambiente;

considerati gli articoli 5 e 14 dello stesso protocollo, i quali prevedono che all'attuazione delle linee guida previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella medica;

vista la richiesta pervenuta dalla FNCF di stipulare apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche dei professionisti Chimici e Fisici che operano in campo sanitario e tecnico per la tutela della salute umana, dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale;

stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

Articolo I – Oggetto e finalità dell'accordo

1. Attraverso il presente accordo, la FNCF concorre all'attuazione delle linee guida per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L'accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d'intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e delle caratteristiche specifiche delle professioni dei Chimici e Fisici
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per le professioni dei Chimici e dei Fisici, l'art. 4 del suddetto protocollo. Gli artt. 3, 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al presente accordo.

Articolo II – Sezioni degli albi riservate ai chimici e ai fisici

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata ai Chimici e una sezione riservata ai Fisici.

Articolo III – Valutazione della speciale competenza del Chimico e del Fisico

1. Ai fini dell'iscrizione alle sezioni degli albi riservata ai chimici e ai fisici, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.

2. La “speciale competenza” non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall’esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine sia di favorire un’adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell’allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all’albo.
4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
 - a) nel possesso della laurea magistrale e triennale in scienze chimiche o fisiche o di una laurea equipollente ai fini dell’iscrizione all’albo professionale;
 - b) nell’esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni; per la professione di Chimico, il periodo decennale si computa a partire dal conseguimento del titolo abilitante, ferma la necessità di verificare l’effettività dell’esercizio; fino a quando saranno trascorsi 10 anni dall’introduzione, secondo le previsioni della normativa vigente, di un apposito esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Fisico, per quest’ultima il periodo decennale verrà valutato in base agli elementi risultanti dal curriculum professionale e formativo, nel quale il candidato avrà cura di evidenziare le informazioni specifiche che dimostrino l’effettivo esercizio della professione e la durata del medesimo che dovrà essere pari ad almeno 10 anni;
 - c) nell’assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell’assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
 - d) nel regolare adempimento degli obblighi di formazione professionale continua.
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
 - a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito di formazione professionale continua, nonché le eventuali attività di docenza;
 - b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese, enti, istituzioni ecc.);
 - c) nell’eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni;
 - d) nell’eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l’elevata qualificazione del professionista;
 - e) nell’eventuale possesso dell’abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione;
 - f) nell’eventuale possesso di un’attestazione certificante la conoscenza del processo telematico.

7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l'assenza di speciale competenza, precludendo l'iscrizione all'albo, salvo motivata ragione contraria. In tale ottica, al fine di agevolare il magistrato nella scelta dell'esperto dotato delle competenze più adeguate alle questioni del singolo procedimento nel quale è chiamato a operare, è opportuno dare rilievo alle specifiche competenze acquisite dal Chimico o Fisico nelle aree professionali di cui all'art. IV, commi 4 e 5.
8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all'art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.
9. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 7 del Protocollo, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini territorialmente competenti, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

Articolo IV – Fascicolo personale

1. Con riferimento agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione del chimico ed agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione del fisico, il fascicolo personale di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
 - a) indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della professione;
 - b) curriculum formativo (titoli post laurea: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi di formazione professionale continua e altre attività di formazione; docenze);

- c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
 - d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
 - e) altri riconoscimento accademici o professionali;
 - f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
 - g) numero e data di iscrizione all'elenco dei CTU e/o dei Periti per i consulenti che sono già inseriti;
 - h) eventuali competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione); l'annotazione di tali competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell'art. 8 della legge n. 24/2017;
 - i) eventuali conoscenza del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di corsi di formazione;
 - j) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. *b), c), d), g)*, il candidato può altresì indicare l'area professionale rilevante tra quelle di cui ai successivi commi 4 e 5. Tale indicazione viene annotata nel fascicolo allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell'esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.
4. Le aree professionali di cui al comma 3, relativamente ai chimici, si distinguono convenzionalmente in:
- a. chimica pura, analitica ed applicata;
 - b. chimica industriale;
 - c. farmacologia e cosmetologia;
 - d. tossicologia, analisi delle sostanze droganti/dopanti naturali e sintetiche;
 - e. industria;
 - f. merceologia;
 - g. enologia;
 - h. alimenti per uso umano e zootecnico – sicurezza alimentare;
 - i. agroalimentare e vegetale;
 - j. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita;
 - k. ambiente – prevenzione, protezione, bonifiche e risanamento;
 - l. rischio chimico;
 - m. classificazione e valutazione di sostanze chimiche, preparati ed articoli e loro impatto sulla salute e sull'ambiente;
 - n. incidenti rilevanti;
 - o. processi produttivi ed impianti industriali;

- p. impianti chimici;
- q. analisi chimico-fisico-biologiche su qualunque matrice;
- r. misura ed analisi degli agenti fisici, chimici e biologici;
- s. marcatura CE di prodotto e di macchinari;
- t. corrosione;
- u. indagini e analisi relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali;
- v. acustica;
- w. elettromagnetismo;
- x. radiazioni e radioprotezione;
- y. emissioni in atmosfera;
- z. gestione rifiuti;
- aa. gas naturali, gas tossici e radon;
- bb. amianto e sostanze cancerogene;
- cc. prevenzione incendi ed atmosfere esplosive;
- dd. servizio idrico integrato, inquinamento delle acque, depurazione acque;
- ee. energia;
- ff. balistica e indagini criminologiche;
- gg. analisi di esplosivi, combustibili, acceleranti e loro tracce;
- hh. metrologia e modellistica;
- ii. fertilizzanti ed insetticidi;
- jj. archeometria;
- kk. cristallografia;
- ll. classificazione e trasporto merci pericolose;

5. Le aree professionali di cui al comma 3, relativamente ai fisici, si distinguono convenzionalmente in:

- a. elettronica;
- b. fisica nucleare;
- c. acustica;
- d. fisica medica;
- e. metrologia e modellistica;
- f. radiazioni e radioprotezione;
- g. meteorologia;
- h. elettromagnetismo;
- i. optometria;
- j. astrofisica;
- k. geofisica;
- l. energia
- m. archeometria;
- n. cristallografia;

6. Ai fini della formazione, gestione e dell'aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito nell'art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018.

Articolo V – Software informatico.


1. La FNCF, convenendo con quanto stabilito nell'art. 11 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare il proprio supporto all'implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.

Articolo VI – Disposizioni di coordinamento


1. La FNCF si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente accordo nazionale, l'adesione degli Ordini territoriali dei Chimici e dei Fisici ai protocolli locali di cui all'art. 15 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018. Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in un circondario non sia ancora stato concluso un protocollo locale, le altre Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento *ab origine* o *in itinere* anche dell'Ordine territoriale dei Chimici e dei Fisici
2. La FNCF si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e istituito ai sensi dell'art. 17 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 al fine di monitorarne l'attuazione. L'attività di monitoraggio ivi prevista si estende anche all'attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all'art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano anche all'attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti, garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.

Roma, 12 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Avv. Andrea Mascherin



La Presidente della Federazione
Nazionale degli Ordini
dei Chimici e dei Fisici
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi



Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
Avv. David Ermini

